

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3402

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori AVOGADRO e COLLA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1998**

—————

Interventi straordinari per il Ponente ligure

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Lo spirito che ci ha animato nel predisporre questo disegno di legge, che prevede interventi straordinari per il ponente ligure, è quello di chi ha assistito, attonito, allo scempio delle nostre coste e dell'ambiente circostante del nostro territorio.

Credo che il reale segnale del cambiamento nel nostro Paese debba essere dato dalla «rinnovata» attenzione che gli riserviamo, un'attenzione in grado di coniugare valorizzazione, sviluppo del territorio e sua salvaguardia.

Questa iniziativa è diretta a perseguire uno sviluppo sostenibile capace di attivare l'occupazione, senza pesare economicamente sulla collettività, con programmi di riqualificazione ambientale.

Questi interventi straordinari assumono un interesse non solo locale, ma anche nazionale per la posizione geografica in cui si trovano le aree interessate.

Le ipotesi di sviluppo dell'occupazione e di riqualificazione ambientale non

prevedono interventi economici pubblici ma la realizzazione di un programma di interventi con il concorso dell'iniziativa privata e dell'istituto della convenzione: meccanismi già utilizzati in altre aree con ottimi risultati, ma soprattutto gli unici in grado, a causa delle difficoltà finanziarie degli enti locali, di realizzare un complessivo progetto di sviluppo economico e sociale e di rilancio occupazionale nel settore del turismo, attraverso la creazione di un polo turistico per la valorizzazione del patrimonio ambientale, a fronte di un risanamento territoriale e urbanistico ormai improrogabile.

Un progetto che sarà in grado di produrre un meccanismo di sviluppo occupazionale di significativa portata e, a costo zero per la collettività, di riqualificazione ambientale, con innegabili benefici per l'intero comprensorio, in un'ottica di sviluppo sostenibile per il territorio.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. Finalità della presente legge è la realizzazione di interventi straordinari per la valorizzazione e lo sviluppo del Ponente ligure, in considerazione della collocazione strategica di tale territorio come naturale sbocco al mare dei territori occidentali delle regioni padane ed importante snodo internazionale di traffico marittimo, nonché della sua connotazione come zona di interesse ambientale.

## Art. 2.

*(Programma di interventi)*

1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge, l'Ente per la promozione e lo sviluppo del Ponente ligure, di cui all'articolo 5, è autorizzato a redigere un apposito programma di riqualificazione turistica e ambientale e di rilancio economico-sociale, inteso alla realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:

a) creazione di un polo turistico mediante la realizzazione delle necessarie opere ed infrastrutture, finalizzate all'incremento della fruibilità turistica del territorio e del livello qualitativo e quantitativo dei servizi connessi, in particolare attraverso i seguenti interventi:

- 1) sviluppo di infrastrutture alberghiere;
- 2) adeguamento della viabilità;
- 3) riqualificazione e valorizzazione dei porti ed approdi turistici e realizzazione delle necessarie attrezzature;
- 4) potenziamento dei servizi connessi all'attività turistica, con particolare ri-

ferimento alle aree di parcheggio, agli stabilimenti balneari, agli esercizi di ristorazione ed agli impianti sportivi e per il tempo libero;

5) incentivi per la diffusione e la valorizzazione delle attività collegate al turismo;

6) incremento dell'attività di propaganda ed informazione per una migliore conoscenza della realtà territoriale dei comuni riguardo agli elementi di maggiore interesse turistico;

7) istituzione di una casa da gioco;

8) costruzione di impianti termali e talassoterapici;

b) riqualificazione e valorizzazione del patrimonio ambientale, naturalistico ed archeologico. al fine di perseguire, in particolare, i seguenti obiettivi:

1) risanamento, disinquinamento e prevenzione dell'inquinamento;

2) potenziamento e tutela delle zone destinate a verde pubblico e delle zone di interesse naturale, nonchè realizzazione di opere di arredo territoriale;

3) contenimento dei fenomeni di inquinamento marino; conservazione e difesa del fronte a mare e del litorale;

4) individuazione, recupero e salvaguardia dei siti archeologici e realizzazione di progetti per la loro fruibilità e per la creazione di parchi e circuiti archeologici e di archeodromi;

5) programmazione ed esecuzione di campagne di scavi archeologici, con esame dei vincoli imposti al fine di verificarne la congruità nella estensione territoriale e proporre una eventuale revisione;

c) realizzazione di un complessivo progetto di sviluppo economico e sociale e di rilancio occupazionale da conseguire, tra l'altro, mediante i seguenti interventi:

1) sviluppo dell'itticoltura;

2) sostegno e qualificazione dell'agricoltura e della pesca;

3) sostegno ed incentivi all'attività cantieristica;

4) recupero e risanamento territoriale ed urbanistico, con realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con priorità per le opere a rete quali le fognature, gli impianti idrici e per l'energia elettrica ed il gas, nonché per l'edilizia scolastica e sociale;

Art. 3.

*(Accordi di programma)*

1. Per la definizione e la realizzazione del programma di interventi di cui all'articolo 2, i sindaci dei comuni interessati possono promuovere la conclusione di accordi di programma con i soggetti interessati, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. L'approvazione del programma costituisce comunque variante agli strumenti urbanistici ed ai piani regionali.

Art. 4.

*(Convenzioni per la realizzazione degli interventi - Assegnazione di fondi)*

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge i comuni interessati si avvalgono di convenzioni con soggetti privati al fine di consentire la realizzazione delle opere senza alcun onere a carico dei comuni stessi.

Art. 5.

*(Ente per la promozione e lo sviluppo del Ponente ligure)*

1. È istituito l'Ente per la promozione e lo sviluppo del Ponente ligure, al quale possono aderire soggetti sia pubblici sia privati, organizzazioni economiche e sociali, istituti culturali, istituti bancari, imprese e società, nei modi e nei termini indicati dallo statuto dell'Ente stesso. L'Ente ha il compito di svolgere attività di studio, di ar-

monizzazione e di aggiornamento di tutti i dati concernenti gli interventi di cui all'articolo 1.

2. La composizione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente sono definiti con legge della regione Liguria.

#### Art. 6.

##### *(Incremento occupazionale)*

1. Per l'esecuzione degli interventi connessi agli obiettivi di cui al comma 1 dell'articolo 2, i soggetti responsabili dei lavori in virtù delle convenzioni stipulate con i comuni ai sensi dell'articolo 4 devono avvalersi, anche mediante contratti a termine, di lavoratori avviati dalle locali agenzie per l'impiego residenti nei comuni medesimi. Tali lavoratori devono risultare in una percentuale minima dell'80 per cento rispetto al numero totale degli addetti all'esecuzione delle opere stesse

#### Art. 7.

##### *(Concessioni demaniali marittime)*

1. In deroga alle vigenti norme in materia, le concessioni di beni demaniali marittimi rilasciate, nell'ambito dei comuni interessati, per l'esercizio delle attività previste dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, possono avere durata non inferiore a quindici anni, a condizione che il concessionario si impegni, all'atto della concessione, alla realizzazione di piani di riqualificazione delle aree rientranti nel demanio stesso, con obiettivi determinati dal comune medesimo.

#### Art. 8.

##### *(Istituzione di facoltà universitarie e di corsi di laurea)*

1. Al fine di formare professionalmente soggetti che possano essere impiegati negli interventi volti a realizzare le finalità di cui

alla presente legge, sono istituiti, presso l'università di Genova, in sedi decentrate da individuare previa intesa con ciascun comune interessato:

a) un corso di laurea in ingegneria del mare, nell'ambito della facoltà di scienze biologiche;

b) un corso di laurea finalizzato alla tutela del benessere e della salute.

2. Per l'esercizio delle attribuzioni relative alle nuove strutture universitarie decentrate, di cui al comma 1, si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 245.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce le modalità per l'attivazione delle strutture universitarie di cui al comma 1.

4. Nell'ambito delle strutture universitarie decentrate di cui al comma 1, anche attraverso convenzioni con consulenti scientifici e con altri istituti universitari e di ricerca, possono essere promossi studi ed attività di ricerca, nonchè corsi di formazione e di aggiornamento, ed istituiti laboratori sperimentali, finalizzati agli interventi di cui alla presente legge.

